<u>CONCORSI PUBBLICI</u>: Concorso - Esclusione - Per difetto del possesso del titolo di studio richiesto dal bando - Ove il titolo di studio richiesto dal bando sia la laurea in Ingegneria o Architettura - Legittimità, trattandosi di titoli di studio "legalmente" non equipollenti.

Tar Puglia - Lecce, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 1264

"[...] avendo il ricorrente principale dichiarato (con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di partecipazione al concorso de quo) la equipollenza "legale" tra la laurea triennale da lui posseduta (in "Scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie") ed il titolo di studio richiesto dal bando (laurea in Ingegneria o Architettura) - che, invece, è stata correttamente esclusa dal M.I.U.R. in sede di verifica del titolo di studio dichiarato, come di seguito meglio precisato - l'esclusione del predetto ricorrente dal concorso è stata legittimamente disposta dal Comune resistente per la (accertata) mancanza di una delle condizioni di ammissione al concorso in ordine al titolo di studio posseduto, ai sensi della suddetta Sezione C), comma 1, lettera c) e comma 2 del bando, in disparte ogni questione se il bando di concorso, nel fare riferimento alla equipollenza, facesse riferimento ai criteri legali, ovvero rimettesse alla Commissione di concorso la concreta valutazione di equipollenza o equiparazione c.d. sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal concorrente e il titolo di studio richiesto dal bando [...]".

FATTO

Il ricorrente principale - dipendente di categoria "C" in servizio presso il Comune di Lizzanello - impugna: la determinazione del Comune di Lizzanello n. 173 Reg. Gen. del 29.03.2018, notificata al ricorrente in pari data, a firma del Responsabile di Settore, di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica "D", a tempo indeterminato da assegnare uno al Settore Urbanistica Edilizia Ambiente e uno al Settore Lavori Pubblici, "poiché in sede di verifica d'ufficio dei requisiti di ammissione, secondo l'attestazione acquisita dal M.I.U.R. in data 22/02/2018, il titolo di studio «laurea in scienze geo topo - cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie della classe n° 7 del d.m. 509/99» conseguito dallo stesso non è equiparabile ai diplomi di laurea triennale di ingegneria o di architettura e ai diplomi di laurea conseguita nel vecchio ordinamento di ingegneria o di architettura, come previsto dal paragrafo C) del bando di concorso, quali requisiti generali di ammissione"; la

determinazione del Comune di Lizzanello n. 189 Reg. Gen. del 12.04.2018, notificata al ricorrente il 13.04.2018, di approvazione dei verbali della Commissione e della graduatoria finale di merito, la nota comunale di trasmissione; nonchè ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese: la nota comunale del 21.11.2017 n. prot. 13423 di avviso di avvio del procedimento, la determinazione del Comune di Lizzanello n. 627 R.G. del 7.12.2017 di annullamento parziale della determinazione n. 525 del 27.10.2017, in relazione al punteggio attribuitogli nella valutazione dei titoli di servizio, la determinazione del Comune di Lizzanello n.681 Reg. Gen. del 27.12.2017 di annullamento della determinazione n. 525 del 27/10/2017 e della relativa graduatoria finale di merito, la nota comunale n. prot. 2132 del 22/02/2018 di avviso di avvio del procedimento per l'eventuale annullamento parziale e rettifica della determinazione n. 57 del 22/12/2017 in relazione all'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale de qua, la nota n. prot. 2075 del 21 febbraio 2018, contenente il parere del M.I.U.R. relativa alla non equiparazione della laurea posseduta dal ricorrente alle lauree trimestrali in Architettura e Ingegneria e i contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati.

A sostegno del ricorso principale ha dedotto le seguenti censure:

SULLA ESCLUSIONE DAL CONCORSO

1. Violazione del bando di gara. Errata applicazione art. 21*nonies* L. 241/1990.

SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Violazione del bando. Erronea attribuzione dei punteggi.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente principale ha concluso come sopra indicato.

L'08/06/2018, si è costituito in giudizio il controinteressato Arnesano Arcangelo, collocato al secondo posto della graduatoria del concorso di cui trattasi, depositando una memoria difensiva per resistere a quanto *ex adverso* richiesto perché inammissibile, prima che infondato in fatto ed in diritto, nel quale ha chiesto al Tribunale di valutare la propria competenza territoriale in ordine alla

impugnazione della nota del M.I.U.R., concludendo per il rigetto del ricorso e della relativa domanda cautelare.

In pari data 08/06/2018, si è costituito in giudizio il M.I.U.R., con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione.

Con ricorso incidentale notificato il 13/06/2018 e depositato in giudizio il 15/06/2018, il controinteressato Arnesano Arcangelo ha impugnato la graduatoria e gli atti della Commissione e dell'Amministrazione di attribuzione dei punteggi ed in particolare, nei limiti dell'interesse, la determina comunale n. 189 del 12.4.2018, per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO – TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - SVIAMENTO DI POTERE.

Nella Camera di Consiglio del 18/06/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 17/07/2018, per la proposizione del ricorso incidentale.

Il 27/06/2018, si è costituito in giudizio il controinteressato Andrea Conversano, collocato in prima posizione nella graduatoria del concorso di che trattasi, rilevando l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, del ricorso incidentale, della domanda cautelare e di ogni altra istanza *ex adverso* formulata, chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorso incidentale, la domanda cautelare e ogni altra istanza *ex adverso* formulata perché inammissibili, irricevibili ed infondati.

Il 03/07/2018, il ricorrente principale ha depositato in giudizio un atto di integrazione del contraddittorio, notificando in calce al medesimo, al Sig. Andrea Conversano il ricorso principale.

Il 13/07/2018, il controinteressato Arnesano Arcangelo ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso principale, in quanto, se non inammissibile, certamente infondato in fatto e diritto e, in via subordinata, per l'accoglimento del ricorso incidentale.

Il 13/07/2018, il ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva per svolgere le proprie controdeduzioni in ordine al ricorso incidentale e alla memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune resistente il 15/06/2018.

Il 14/07/2018, il controinteressato Conversano Andrea ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, del ricorso incidentale, della domanda cautelare e di ogni altra istanza *ex adverso* formulata perché inammissibili, irricevibili ed infondati.

Ad esito della Camera di Consiglio del 17/07/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 372 del 18/07/2018, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: "Premesso che sussiste la competenza territoriale di questo T.A.R. perché l'impugnato parere espresso dal M.I.U.R. non ha efficacia estesa all'intero territorio nazionale ma riguarda solo la situazione del ricorrente principale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, non si ravvisa la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso principale, in quanto il ricorrente principale ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di partecipazione al concorso de quo) la equipollenza legale tra la laurea triennale da lui posseduta (in "Scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie") ed il titolo di studio richiesto dal bando, che, invece, è stata correttamente esclusa dal M.I.U.R. in sede di verifica del titolo di studio dichiarato, sicché l'esclusione del predetto ricorrente dal concorso appare essere stata legittimamente disposta.

Si ritiene altresì insussistente il periculum in mora, atteso che lo stesso ricorrente principale dichiara nel ricorso di essere "attualmente in servizio presso il Comune di Lizzanello in qualità Responsabile d'area "Ambiente e Patrimonio"".

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare del giudizio."

Con ricorso incidentale notificato il 20-21/09/2018 e depositato in giudizio il 02/10/2018, il controinteressato Conversano Andrea ha impugnato, nei limiti dell'interesse, gli atti del concorso nella parte in cui la Commissione giudicatrice, oltre ad aver assegnato illegittimamente 0,25 punti in più al ricorrente principale, ha attribuito un punteggio solo pari a 0,25 al ricorrente incidentale, per i seguenti motivi:

Violazione lett. G del Bando di concorso; Erronea attribuzione dei punteggi; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Erronea presupposizione; Difetto di istruttoria.

Il 19/10/2018, il ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria di costituzione per resistere a quanto *ex adverso* richiesto, nel ricorso incidentale proposto dall'Ing. Andrea Conversano, poiché infondato sia in fatto sia in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso incidentale.

Il 04/02/2021, il controinteressato Arnesano Arcangelo ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato che, essendo stato definitivamente assunto in altro Comune, in forza di utilizzazione di diversa graduatoria rispetto a quella per cui è causa, non ha più alcun interesse a contraddire nel presente giudizio.

Il 09/04/2021, il ricorrente principale ha depositato in giudizio, una memoria difensiva nella quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi incidentali e, in via subordinata, rigettare i medesimi ricorsi incidentali, con integrale accoglimento del ricorso principale.

Il 20/04/2021, il Comune di Lizzanello ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria conclusiva di parte ricorrente principale depositata in data 09/04/2021, nella quale, dopo avere rappresentato in punto di fatto l'avvenuto "l'integrale scorrimento della graduatoria definitiva di merito da parte del Comune di Lizzanello attraverso (dopo la rinuncia sia dell'architetto Andrea Conversano, 1^ classificato, che dell'architetto Arcangelo Arnesano, 2^ classificato) l'assunzione dell'architetto Massimo Corvino quale ultimo concorrente idoneo (classificato al 9° posto) in esito alle ulteriori rinunce (dal secondo al penultimo) di tutti gli altri

partecipanti alla medesima procedura selettiva collocati in posizione poziore, con persistente residua scopertura d'organico", nel merito, ha chiesto di respingere il ricorso avversario, subordinatamente accertando il potere-dovere del Comune di Lizzanello di valutazione del titolo di studio presentato dal ricorrente alla stregua del principio di "equipollenza sostanziale".

Il 03/05/2021, il ricorrente principale ha depositato in giudizio note di udienza *ex* D.L. n. 28/2020 e n. 13/2020, chiedendo di dichiarare, ove occorra, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi incidentali e, in via subordinata, rigettare i medesimi ricorsi incidentali, con integrale accoglimento del ricorso principale.

Il 03/05/2021, il controinteressato Ing. Andrea Conversano ha depositato in giudizio note di udienza *ex* D.L. n. 28/2020 e n. 13/2020, in cui ha rappresentato di avere stipulato, in data 12 dicembre 2019, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Regione Puglia e, per tale ragione, la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto nel presente giudizio.

Il 10/05/2021, il Comune di Lizzanello ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione ai sensi e per gli effetti degli artt. 25, co. 2, D.L. n. 137/2020 e 4, co. 1, D.L. n. 28/2020. Alla pubblica udienza dell'11/05/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

- 0. Il ricorso principale è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, mentre i ricorsi incidentali vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- 1. Anzitutto, è necessario ribadire, in limine, la competenza territoriale inderogabile di questo Tribunale a norma dell'art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a. (secondo il quale "Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede"), in quanto l'impugnato parere espresso dal M.I.U.R. non ha efficacia estesa all'intero territorio nazionale, ma riguarda solo la situazione del ricorrente principale.

2. - Nel merito, con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la illegittimità del gravato provvedimento di esclusione dal concorso pubblico di che trattasi per violazione del bando di gara e dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990, deducendo che "la motivazione addotta in sede di riesame, facendo riferimento alla mancata equipollenza/equiparazione dei due diplomi, alla stregua di una interpretazione autentica operata dal MIUR "dei Decreti Ministeriali vigenti in materia" si pone in contrasto con la stessa volontà dell'Amministrazione che, come si è visto, aveva fatto ricorso al criterio dell'equipollenza sostanziale e non a quella legale. In tal senso, quindi, l'autotutela posta in essere dal Comune di Lizzanello appare radicalmente viziata, non risultando illegittima la disposta ammissione al concorso." e, in via subordinata, la violazione di legge per erronea interpretazione dei criteri legali di equipollenza e l'eccesso di potere per "l'erroneità dell'assunto, contenuto nella determina del 29.3.2018, n. 173 R.G., secondo cui l'attestazione del MIUR -circa la non equipollenza del diploma di laurea in Scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie (classe 7) con il diploma di laurea triennale in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile (classe 7 DM 509/99) ovvero con le classi 8 e 9 Ingegneria Ambientale e Ingegneria dell'Informazione- sarebbe vincolante per l'Amministrazione Comunale, in quanto interpretazione autentica dei decreti ministeriali vigenti in materia" e, comunque, l'erroneità della predetta attestazione del M.I.U.R. sotto un duplice profilo, in quanto (in tesi), da un lato, la ritenuta appartenenza alla medesima classe 7 di entrambi i diplomi di laurea "non solo implica l'equipollenza/equiparazione, ma, teoricamente, implica addirittura un giudizio di identità, con conseguente radicale illegittimità del provvedimento di esclusione", e, dall'altro lato, la ritenuta equipollenza del titolo di studio posseduto dal ricorrente principale al diploma di laurea in "Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale" - a sua volta equipollente al diploma di laurea in Ingegneria civile ed Architettura in base al D.M. 11.5.2000 - "dovrebbe giustificare anche una equipollenza formale tra il diploma posseduto dal ricorrente con quello di ingegneria ed architettura".

Tutte le predette censure sono infondate.

Osserva il Collegio, in punto di fatto, che:

- il Bando di concorso de quo recita, all'art. "C) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

AL CONCORSO", lettera c), che "I requisiti generali di ammissione al concorso sono: [...]

c) titolo di studio: uno dei seguenti diplomi di laurea:

Laurea triennale in:

- Ingegneria;
- Architettura;

o equipollenti o equiparati ad una delle lauree su indicate

oppure

Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in:

- Ingegneria;
- Architettura;

o laurea vecchio ordinamento equipollente, o laurea nuovo ordinamento equiparata ad una delle lauree su indicate. [...]

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dal presente bando e mantenuti fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro. L'accertamento della mancanza entro il termine di presentazione della domanda o il venir meno anche di un solo dei requisiti di ammissione comporta, in ogni tempo, la risoluzione del contratto di lavoro e la decadenza dalla nomina conseguita", e, all'art. "D) DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO – MODALITA' DI REDAZIONE", lettera p), che "La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema allegato e il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 dello stesso decreto: [...]

- p) possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della votazione riportata, della durata del corso di studi e dell'istituto che ha rilasciato il predetto titolo";
- l'odierno ricorrente ha dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, "m) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: LAUREA IN SCIENZE GEO-TOPO-CARTOGRAFICHE, ESTIMATIVE, TERRITORIALI ED EDILIZIE DELLA CLASSE N° 7 DEL D.M. 509/99 conseguito presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI di ROMA nell'anno 2013 (corso di studio della durata di anni 3 (TRE)) con la votazione di 95/110" e, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla predetta domanda di partecipazione, che «la laurea in scienze geo-topocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie della classe n. 7 del D.M. 509/99 classe L-21 del D.M. 270/04 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale è equipollente alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi come stabilito dal DM 11 maggio 2000.».
- 2.1. Ciò premesso, come rilevato in sede cautelare, avendo il ricorrente principale dichiarato (con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di partecipazione al concorso de quo) la equipollenza "legale" tra la laurea triennale da lui posseduta (in "Scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie") ed il titolo di studio richiesto dal bando (laurea in Ingegneria o Architettura) che, invece, è stata correttamente esclusa dal M.I.U.R. in sede di verifica del titolo di studio dichiarato, come di seguito meglio precisato l'esclusione del predetto ricorrente dal concorso è stata legittimamente disposta dal Comune resistente per la (accertata) mancanza di una delle condizioni di ammissione al concorso in ordine al titolo di studio posseduto, ai sensi della suddetta Sezione C), comma 1, lettera c) e comma 2 del bando, in disparte ogni questione se il bando di concorso, nel fare riferimento alla equipollenza, facesse riferimento ai criteri legali, ovvero rimettesse alla Commissione di concorso la concreta valutazione di equipollenza o equiparazione c.d. sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal concorrente e il titolo di studio richiesto dal bando.

Né coglie nel segno la censura incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 (per quanto applicabile) e sulla contraddittorietà tra la motivazione del gravato atto di autotutela della P.A. e la precedente ammissione al concorso del ricorrente principale, sussistendo, nella concreta fattispecie di causa, il presupposto per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, consistente nell'illegittimità dell'atto da annullare, ossia la determina del Responsabile del procedimento n. 57 (RG 754) del 22/12/2015 di ammissione al concorso del ricorrente principale (poi annullata in autotutela con la determina n. 173 del 29.3.2018 impugnata con il ricorso principale), essendo quest'ultima avvenuta sulla base della (falsa) dichiarazione fatta dal candidato in sede di domanda di partecipazione (non corrispondente a quanto, in realtà, previsto dalla normativa applicabile) in ordine alla equipollenza "legale", tra la laurea triennale da lui posseduta in "Scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie" ed il titolo di studio richiesto dal bando (laurea in Ingegneria o Architettura), correttamente esclusa nel parere del M.I.U.R. impugnato, e non già, come in tesi, sulla base del criterio dell'equipollenza sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal concorrente e il titolo di studio richiesto dal bando.

2.2. - Non sono fondate neppure le censure dedotte, in via subordinata, avverso la gravata attestazione del M.I.U.R., in base alla quale "La laurea triennale posseduta dal candidato "Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie" appartenente alla classe 7 - "Urbanistica e scienze delle pianificazioni territoriali e ambientali" DM 509/99 è equiparata ai sensi del DL 9/07/2009, alla classe L-21 "Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale", DM 270/04. Nessuna equiparazione con le classi di laurea triennale in "Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile" classe 7 DM 509/99, o le classi 08 E 09 "Ingegneria civile e ambientale" e "Ingegneria dell'informazione"".

Osserva, infatti, il Collegio che il gravato parere del M.I.U.R., in disparte ogni questione sulla natura vincolante o meno dello stesso per l'Amministrazione Comunale, ha correttamente escluso la equipollenza "legale" tra la laurea triennale da lui posseduta in "Scienze geotopocartografiche,

estimative, territoriali ed edilizie" ed il titolo di studio richiesto dal bando (laurea in Ingegneria o Architettura), sulla base della normativa applicabile nella fattispecie di causa.

A tal fine, occorre partire dall'esame del quadro normativo di riferimento, che disciplina le classi delle lauree universitarie e l'equipollenza tra i titoli conseguiti nei diversi ordinamenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

In proposito, l'art. 4 del D.M. n. 509/1999 prevede che "1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'art. 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

- 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali (...).
- 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale".

Per quanto rileva nel caso di specie, il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, richiamato nel gravato parere del M.I.U.R., all'art. 1 recita che "Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto". Nella Tabella allegata al predetto D.M. (intitolata "EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM 270"), si legge che la laurea in "Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale" (classe 07) di cui al D.M. n. 509/1999, indicata nella colonna 1, alla quale (per comune affermazione delle parti) appartiene la laurea triennale posseduta dal candidato in "Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie", è equiparata esclusivamente a quella in "Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale" (classe L-21) di cui al D.M. n. 270/2004, indicata nella colonna 2; nel mentre, come correttamente rilevato nel parere del M.I.U.R., nessuna equiparazione è prevista con la laurea in "Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile", appartenente alla diversa classe 04 (e non 07,

come per mero refuso è indicato nel parere del M.I.U.R. impugnato) o le lauree in "Ingegneria civile e ambientale" e in "Ingegneria dell'informazione", appartenenti alle diverse classi 08 e 09 di cui al medesimo D.M. 509/99, indicate nella colonna 1, e, quindi, con le equipollenti lauree in architettura e ingegneria di cui al D.M. n. 270/2004, indicate nella colonna 2.

E' evidente, pertanto, come la stessa previsione normativa escluda qualsiasi tipo di equipollenza legale tra la laurea triennale posseduta dal ricorrente principale ed i titoli richiesti dal bando.

Né varrebbe a sostenere il contrario la circostanza, pure addotta da parte ricorrente principale, secondo cui "lo stesso Ministero riconosce che sia la laurea posseduta dal ricorrente, sia la laurea richiesta dal bando rientrano nella classe 7 DM 509/99 (sostituito dal D.M. n. 270 del 2004 dello stesso tenore)", in quanto, come sopra anticipato, nel gravato parere del M.I.U.R. si esclude qualsivoglia equipollenza legale tra la laurea posseduta dal ricorrente principale, "appartenente alla classe 7 - "Urbanistica e scienze delle pianificazioni territoriali e ambientali" DM 509/99" e la laurea in "Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile", seppure, per mero refuso, nel predetto parere, si indica quest'ultima come appartenente alla classe 7 anziché alla classe 04 del D.M. 509/99.

Ugualmente priva di pregio è l'affermazione del ricorrente principale secondo cui, essendo il diploma di laurea posseduto dallo stesso equipollente al diploma di laurea in "Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale" ed essendo quest'ultimo diploma equipollente, in base al D.M. 11.5.2000, al diploma di laurea in Ingegneria civile ed Architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, vi sarebbe anche una equipollenza formale tra il diploma di laurea posseduto dal ricorrente principale con quello di Ingegneria ed Architettura.

Deve, infatti, ritenersi che le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z), in quanto "l'equipollenza dei titoli

di studio può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (cd. equipollenza formale)" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 marzo 2011, n. 1867).

A tale riguardo, la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "Diversamente, si finirebbe con l'effettuare un'interpretazione analogica della disciplina dell'istituto dell'equipollenza tra titoli accademici, non consentita per il carattere eccezionale delle relative norme; il giudizio di equipollenza appartiene, pertanto, esclusivamente al legislatore, con la conseguenza che l'unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 8; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 29 luglio 2009, n. 1397)" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 20/07/2011, n. 1384).

- 3. Il rigetto del primo pluriarticolato motivo di gravame avverso il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente principale dal concorso pubblico di che trattasi rende, quindi, irrilevante l'esame del secondo motivo di gravame con cui il medesimo ricorrente principale lamenta l'erronea attribuzione del punteggio.
- 4. I ricorsi incidentali proposti dai due controinteressati sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia in considerazione del rigetto del ricorso principale, sia tenuto conto della espressa dichiarazione in tal senso contenuta nelle memorie difensive dei due controinteressati del 04/02/2021 e del 03/05/2021.
- 5. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso principale deve essere respinto, mentre i ricorsi incidentali devono essere dichiarati improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- 6. Le spese processuali, *ex* art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune resistente, mentre sussistono i presupposti di legge per compensare le spese nei confronti del M.I.U.R. e dei due controinteressati (che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ai ricorsi incidentali senza insistere per le spese).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente

pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibili

per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi incidentali.

Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in

complessive euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune resistente e

compensa le spese processuali nei confronti del M.I.U.R. e dei due controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 svolta da remoto tramite

applicativo Microsoft TEAMS con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Anna Abbate, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Anna Abbate IL PRESIDENTE Enrico d'Arpe